



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA N. 1/13/ISP/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 13/13/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DEL SIG. ERMINIO SPALLANZANI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981, VOLTE AD ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIETÀ E DELLE CONNESSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE, CONCERNENTI LE TARDIVE COMUNICAZIONI DI ACQUISIZIONE DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ EDITORIALE BOLOGNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, L'OGGI DI BOLOGNA S.C.R.L., SERVIZI EDITORIALI PADANI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., EDITORIALE TRICOLORE S.R.L., PUBLBI 7 S.R.L. E RETE 7 S.P.A..

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "*Disposizioni sulla stampa*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 1948, n. 43;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 1990, n. 199;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 2010, n. 299;

VISTA la legge 16 luglio 2012 n. 103, “*Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2012, n. 168;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 44/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante “*Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l’allegato A recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto n. 13/13/ISP del 28 marzo 2013 - consegnato all’ufficio postale di Napoli il 28 marzo 2013 e notificato in data 8 aprile 2013 - con il quale veniva contestata al sig. ERMINIO SPALLANZANI, residente in Reggio nell’Emilia (RE), Via Toschi, n. 6, la violazione dell’obbligo di trasmettere a questa Autorità, nei termini previsti dal Regolamento, le prescritte comunicazioni di acquisizione di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

controllo relative alle società Editoriale Bologna s.r.l. in liquidazione, L'Oggi di Bologna s.c.r.l., Servizi Editoriali Padani Società Cooperativa a r.l., Editoriale Tricolore s.r.l., Pubbli 7 s.r.l. e Rete 7 S.p.A., obbligo previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dall'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente – allegato A alla delibera n. 236/01/CONS);

VISTA la nota inviata il 22 maggio 2013, ed acquisita in data 29 maggio 2013, con cui il sig. Erminio Spallanzani ha trasmesso la ricevuta del bollettino intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento effettuato in data 21 maggio 2013 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 6.192,00 (seimilacentonovantadue/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 13/13/ISP, avviato nei confronti del sig. Erminio Spallanzani per la violazione dell'obbligo di trasmettere a questa Autorità, nei termini previsti dal Regolamento, le prescritte comunicazioni di acquisizione di controllo relative alle società Editoriale Bologna s.r.l. in liquidazione, L'Oggi di Bologna s.c.r.l., Servizi Editoriali Padani Società Cooperativa a r.l., Editoriale Tricolore s.r.l., Pubbli 7 s.r.l. e Rete 7 S.p.A., obbligo previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dall'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente – allegato A alla delibera n. 236/01/CONS), è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 giugno 2013

Il Direttore
Nicola Sansalone